



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-07-2012 (punto N 8)**

Delibera

N 662

del 23-07-2012

*Proponente*

SALVATORE ALLOCCA

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile GIOVANNI PASQUALETTI*

*Estensore FRANCESCA BALATRESI*

*Oggetto*

Modifiche al D.P.G.R. 20 marzo 2009, n. 10/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale " in materia di servizio civile regionale). Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

LUIGI MARRONI

ALLEGATI N°6

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Articolato
2	Si	Cartaceo+Digitale	Testo coordinato
3	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione illustrativa
4	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione tecnico-normativa
A	Si	Cartaceo+Digitale	Requisiti
B	Si	Cartaceo+Digitale	Criteri

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009 n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35)

Vista la proposta di regolamento "Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009 n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 26/07/2012;

Acquisito il parere rilasciato dalla Direzione Generale della Presidenza di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta Regionale Toscana del 15 novembre 2010, n. 2;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. di approvare la proposta di regolamento "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009 n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale") di cui all'allegato 1 (proposta di regolamento) con i sub allegati A e B, allegato 2 (testo coordinato), allegato 3 (relazione illustrativa), allegato 4 (relazione tecnico normativa), ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente previsto dall'articolo 42, comma 2 dello Statuto;
2. di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta;
3. di provvedere con successiva deliberazione alla definitiva approvazione delle modifiche al regolamento.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del comma 2 lettera c) della l.r. 23/07, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
GIOVANNI PASQUALETTI

Il Direttore Generale  
EDOARDO MICHELE MAJNO

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”) in materia di servizio civile regionale

## SOMMARIO

### Preambolo

- Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 3 – Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 5 – Inserimento dell’articolo 6 bis nel d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 6 – Modifiche alla rubrica del capo III del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 7 – Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 8 - Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 9 – Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 10– Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 11 – Inserimento dell’articolo 10 bis nel d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 12 – Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 13 - Inserimento dell’articolo 11 bis nel d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 14 – Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 15 – Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 16 - Sostituzione dell’articolo 14 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 17- Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 18 – Modifiche all’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 19 – Modifiche all’articolo 18 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 20 - Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 21 – Modifiche all’articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 22 - Sostituzione dell’articolo 24 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 23 – Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 10/R/2009
- Art. 24 – Norme transitorie

### Preambolo

#### La Giunta regionale

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo

2009 n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 luglio 2012 ;

Visto il parere di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

Considerato quanto segue

1. l'opportunità di individuare il numero di progetti e giovani che gli enti a seconda della categoria di appartenenza per ogni bando possono richiedere, tenuto conto delle capacità gestionali degli enti, delle differenti dotazioni in termine di personale, strutture, strumenti e cercando di mantenere un equilibrio fra le diverse categorie;
2. l'opportunità che l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale non possa avvenire in qualunque momento ma solo in determinati periodi, stabiliti dalla Regione, per consentire una miglior e più efficace gestione di tale procedura da parte del competente ufficio regionale;
3. la necessità di ridurre i termini del procedimento introducendo un tempo massimo a disposizione degli enti interessati per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria, al fine di assicurare l'avvio dei giovani in un lasso di tempo più breve e determinato;
4. la necessità di prevedere un termine di centocinquanta giorni per la pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati da parte del competente ufficio della Regione, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti, in ragione sia dell'alto numero di progetti mediamente presentati per ogni bando da parte degli enti iscritti all'albo di servizio civile regionale sia della complessità istruttoria degli stessi progetti da valutare;
5. l'opportunità di selezionare giovani effettivamente motivati per lo svolgimento del servizio civile all'estero, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui si svolge tale servizio;
6. l'opportunità di prevedere la possibilità di destinare i giovani in servizio civile in una sede diversa per un periodo massimo prestabilito, in modo da agevolare la realizzazione di progetti che prevedono che alcune attività, in particolare nel periodo estivo, siano realizzate in luoghi diversi dalla sede di attuazione ove è ordinariamente svolto il progetto di servizio civile;
7. l'opportunità di prevedere un assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile regionale del medesimo importo di quello nazionale, in particolare per non creare disparità di trattamento tra soggetti che svolgono attività analoghe sullo stesso territorio regionale;
8. l'opportunità di prevedere la sostituzione dei giovani nella Consulta a metà legislatura, al fine di favorire la partecipazione alla Consulta di giovani che stanno svolgendo il servizio civile regionale;

9. la necessità di prevedere un termine affinché l'albo di servizio civile regionale possa essere adeguato alla nuova normativa, in particolare per la collocazione degli enti già iscritti nelle nuove tre categorie previste.

## Approva il presente regolamento

### Art. 1

#### Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009 n. 10 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35) è sostituito dal seguente:

“1. Possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della l.r. 35/2006.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli enti di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 comma 1 ter della l.r. 35/2006 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) enti di prima categoria, gli enti con oltre cinquanta sedi di attuazione dei progetti ed almeno tre coordinatori di progetto;
- b) enti di seconda categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da undici a cinquanta ed almeno due coordinatori di progetto;
- c) enti di terza categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da una a dieci ed almeno un coordinatore di progetto.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

“1 ter. La domanda per l'iscrizione all'albo di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione provvede ad individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno solare.”.

4. Nel comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 sono soppresse le seguenti parole: “, lettera a)”.

5. Il comma 3 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è abrogato.

### Art. 2

#### Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) l'indicazione delle sedi di attuazione di progetto che insistono sul territorio regionale o all'estero, la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il

titolo giuridico in base al quale l'ente ha la disponibilità delle sedi. Ogni sede per la realizzazione dei progetti può essere indicata da un unico ente.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per sede di attuazione di progetto una sola sede fisica contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a progetti diversi.”.

3. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole “negli ultimi tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ultimo anno”.

#### Art. 3

##### Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) l'indicazione delle sedi di attuazione di progetto;”.

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole “ negli ultimi tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ultimo anno”.

#### Art. 4

##### Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l'aggiunta delle sedi di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) che può essere effettuata esclusivamente nel periodo di cui all'articolo 3, comma 1 ter.”.

2, Nel comma 3 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole “articolo 5, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 4, comma 4.”.

3. La lettera b), del comma 4 dell'articolo 6 è abrogata.

#### Art. 5

##### Inserimento dell'articolo 6 bis nel d.p.g.r. 10/R/2009

1. Dopo l'articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale  
(articoli 5 comma 1 quater e 7 comma 5 l.r. 35/2006)

1. I requisiti ed i compiti del responsabile del servizio civile, del responsabile del progetto di servizio civile, dei coordinatori dei progetti di servizio civile e degli operatori dei progetti di servizio civile sono individuati nell'allegato A al presente regolamento.”.

#### Art. 6

##### Modifiche alla rubrica del capo III del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Nella rubrica del capo III del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetti” sono aggiunte le seguenti: “ e dei documenti operativi”.

#### Art. 7

##### Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. La rubrica dell'articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

#### “Art. 7

Presentazione dei progetti e dei documenti operativi  
(articoli 5, 7, 7 bis, 7 ter e 19 comma 1 lettera b) l.r. 35/2006)”.

2. Nel comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetti” sono aggiunte le seguenti: “ ed i documenti operativi”.

3. Nel comma 2 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetti” sono aggiunte le seguenti: “ ed i documenti operativi”.

4. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 bis”.

5. Il comma 4 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Gli enti di prima categoria iscritti all'albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a diciotto progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani.”.

6. Il comma 5 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Gli enti di seconda categoria iscritti all'albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a sette progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani.”.

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

“5 bis. Gli enti di terza categoria iscritti all'albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a tre progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a venti giovani.”.

8. Il comma 6 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

“6. I progetti o i documenti operativi di servizio civile sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità stabiliti nei relativi bandi.”.

Art. 8  
Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. L'articolo 8 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 8  
Contenuto dei progetti e dei documenti operativi  
(articoli 7 commi 2 e 4, 7 ter e 19 comma 1 lettera b) l.r. 35/2006)

“1. I progetti contengono quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 e 7 bis comma 3 della l.r. 35/2006.

2. I documenti operativi contengono quanto previsto dall'articolo 7 ter comma 4 della l.r. 35/2006.

3. Per ogni progetto o documento operativo può essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci, ad eccezione dei progetti di cui all'articolo 7 ter della l.r. 35/2006.

4. Le attività previste dai progetti e dai documenti operativi si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.”.

Art. 9  
Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. La rubrica dell'articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

“Art. 9  
Progetti e documenti operativi non ammessi a valutazione  
(articoli 7 comma 4, 7 bis, 7 ter e 19 comma 1 lettera b) l.r. 35/2006”.

2. Nel comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetti” sono aggiunte le seguenti: “o i documenti operativi”.

3. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetto” sono aggiunte le seguenti: “o il documento operativo”.

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:  
“b bis) non corrispondenza del documento operativo con il progetto predisposto dalla Regione;”.

5. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetti” sono aggiunte le seguenti: “o dei documenti operativi”.

6. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:  
“c bis) mancato rispetto del numero massimo di progetti o documenti operativi e giovani per bando;”.

7. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:

“c ter) mancato rispetto del numero di giovani per progetto o documento operativo di cui all'articolo 8 comma 3.”.

#### Art. 10

#### Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. La rubrica dell'articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

“Art. 10

Formazione della graduatoria

(articoli 7 comma 4, 7 bis, 7 ter e 19 comma 1 lettera b), b bis) l.r. 35/2006)”.

2. Il comma 1 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

“1. I progetti o i documenti operativi ammessi sono valutati sulla base dei criteri di cui all'allegato B al presente regolamento.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. I progetti o documenti operativi che non raggiungono il punteggio minimo indicato nell'allegato B al presente regolamento non sono approvati.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui nella graduatoria vi siano più progetti o documenti operativi con medesimo punteggio collocati nell'ultima posizione utile per ottenere il finanziamento e non sia possibile avviare al servizio tutti i giovani richiesti, il competente ufficio regionale può apportare di propria iniziativa una riduzione dei giovani indicati nei medesimi progetti o documenti operativi proporzionalmente al numero di giovani richiesto.”.

5. Il comma 3 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

“3. La graduatoria dei progetti o dei documenti operativi è approvata con decreto del dirigente del competente ufficio della Regione entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti o documenti operativi ed è pubblicata sul BURT”.

6. Nel comma 4 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetti” sono aggiunte le seguenti: “ o i documenti operativi”.

Art. 11  
Inserimento dell'articolo 10 bis nel d.p.g.r. 10/R/2009

1. Dopo l'articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis  
Progetti approvati ma non finanziati  
(articolo 7 comma 5 ter l.r. 35/2006)

1. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere finanziati dall'ente proponente per il numero di giovani indicati nello stesso progetto.

2. L'ente proponente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti approvati, invia al competente ufficio della Regione dichiarazione attestante la volontà di procedere al finanziamento di cui al comma 1.

3. Il competente ufficio della Regione, preso atto della dichiarazione di cui al comma 2, comunica all'ente il termine e le modalità di trasmissione delle risorse necessarie.

4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 3 comporta l'esclusione del progetto dal bando di selezione dei giovani di cui all'articolo 11 bis.”.

Art. 12  
Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole “sulla base dei progetti approvati sono sostituite dalle seguenti: “sulla base dei progetti o documenti operativi approvati e finanziati”.

Art. 13  
Inserimento dell'articolo 11 bis nel d.p.g.r. 10/R/2009

1. Dopo l'articolo 11 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis  
Bando di selezione per i progetti finanziati dagli enti  
(articolo 7 comma 5 ter l.r. 35/2006)

1. Il dirigente del competente ufficio della Regione definisce, sulla base dei progetti finanziati dagli enti ai sensi dell'articolo 10 bis, il contingente di giovani da avviare al servizio civile regionale ed emana il bando di selezione. Il bando di selezione è pubblicato sul BURT.”.

Art. 14  
Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole "titolari dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "che realizzano il progetto".

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:

"a bis) il luogo di residenza o il domicilio per motivi di studio o lavoro propri o di almeno uno dei genitori;"

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:

"b) l'ente ed il progetto scelto;"

4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:

"c bis) di non aver riportato le condanne di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b bis) della l.r. 35/2006;"

5. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole "non avere avuto" sono aggiunte le seguenti: "nell'ultimo anno e per almeno sei mesi".

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

"1 bis. I soggetti interessati, salvo quanto previsto al comma 1 ter, possono presentare una sola domanda per bando, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate."

7. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

"1 ter. Per i progetti di servizio civile all'estero, di cui all'articolo 7 bis della l.r. 35/2006, i soggetti interessati possono presentare fino ad un massimo di due domande per bando, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate."

## Art. 15

### Modifiche all'articolo 13 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza il progetto, tramite colloquio e valutazione del curriculum, con procedure e modalità che garantiscano pubblicità, trasparenza ed imparzialità secondo i criteri definiti con apposita delibera di Giunta regionale."

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:

"b bis) lettera motivazionale nei casi di selezione per i progetti all'estero."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

"3 bis. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione sul rispetto delle procedure e dei criteri di selezione dei giovani di cui al presente articolo."

Art. 16  
Sostituzione dell'articolo 14 del d.p.g.r 10/R/2009

1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 14  
Pubblicazione della graduatoria  
(articoli 8 commi 2, 3 e 19 comma 1 lettera c) l.r. 35/2006)

1. L'ente, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei giovani selezionati e contestualmente la trasmette al competente ufficio della Regione unitamente ai verbali che danno conto delle procedure seguite e delle valutazioni dei giovani.

2. L'ente contestualmente alla trasmissione dei dati di cui al comma 1 comunica al competente ufficio della Regione la sede di attuazione di progetto per ogni giovane collocato utilmente in graduatoria ed i dati necessari per la stipula del contratto.”.

Art. 17  
Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole “articolazione dell'orario” sono sostituite dalle seguenti: “articolazione giornaliera e settimanale dell'orario;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:

“b bis) la sede di attuazione ove è previsto lo svolgimento del servizio;”.

Art. 18  
Modifiche all'articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Nel comma 2 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole “comma 1” sono aggiunte: “per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:  
“2 bis. In relazione alle caratteristiche del progetto il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinque settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.”.

3. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola "giorni" sono aggiunte le seguenti: " , corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto,".

4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:

"b bis) un giorno di permesso retribuito per donazione sangue."

5. Nel comma 4 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole "lettera b)" sono aggiunte le seguenti: "b bis), per gravidanza, per infortunio in servizio".

6. Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole "tre giorni" sono aggiunte le seguenti: "anche non consecutivi".

7. Nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole "quarantotto giorni" sono aggiunte le seguenti: "anche non consecutivi".

#### Art. 19

##### Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Ai giovani è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari a 433,80 euro mensili."

2. Al comma 2 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola "estero" sono aggiunte: "per l'intero periodo del servizio civile."

#### Art. 20

##### Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:

"1 bis. L'attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all'estero è effettuata dagli enti entro i primi tre mesi dall'inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:

- a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile nazionale e regionale;
- b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all'attività specifica d'impiego del giovane, con particolare riferimento all'organizzazione e missione dell'ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione dell'emergenze, al contenuto professionale dell'attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi."

Art. 21  
Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009

1 Nel comma 1 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole "Decorso il primo semestre ed al termine del progetto sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantacinque giorni dopo la scadenza del primo semestre ed entro sessanta giorni dopo la scadenza del progetto,".

2. Nel comma 2 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole "Nel caso siano riscontrate gravi inadempienze nell'attuazione del progetto" sono aggiunte le seguenti: "compreso il mancato invio delle relazioni di cui al comma 1, ".

3. Il comma 3 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:  
"3. Gli enti, previa approvazione del competente ufficio della Regione, possono con adeguata motivazione apportare modifiche al progetto già approvato relativamente alle figure del responsabile del progetto e degli operatori di progetto.".

Art. 22  
Sostituzione dell'articolo 24 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. L'articolo 24 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 24  
Composizione della Consulta  
(articolo 17 l.r. 35/2006)

1. La Consulta di cui all'articolo 17 della l.r. 35/2006 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

- a) tre membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale;
- b) un membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;
- c) un membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all'albo regionale di servizio civile;
- d) un membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;
- e) un membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all'albo regionale di servizio civile;
- f) un membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;
- g) un membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all'albo regionale di servizio civile;
- h) un membro designato dai sindacati dei lavoratori;
- i) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;
- j) due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali.

2. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono designati in apposite assemblee convocate dal competente ufficio della Regione. I membri di cui al comma 1 lettera a) durano in carica fino a metà legislatura. I nuovi membri di cui alla lettera a) sono designati in apposita assemblea convocata dal competente ufficio della Regione.
3. I membri di cui al comma 1, lettere h), i), sono designati congiuntamente dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).”.
4. Alle sedute della Consulta partecipa senza diritto di voto l'assessore regionale competente per materia o suo delegato.

#### Art. 23

##### Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r. 10/R/2009

1. Nel comma 1 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 10/R/2009 la parola “venti” è sostituita dalla seguente: “dieci”.
2. Nel comma 2 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole “almeno i due terzi dei membri” sono aggiunte le seguenti: “effettivamente nominati”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:  
“2 bis. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla Consulta stessa con la presenza di almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati.”.

#### Art. 24

##### Norme transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai bandi per la presentazione e selezione dei progetti di servizio civile regionale già pubblicati alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti iscritti all'albo di servizio civile regionale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento presentano domanda di iscrizione nelle categorie di cui all'articolo 3 comma 1 bis del d.p.g.r. 10/R/2009 come inserito dal presente regolamento, utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Regione Toscana. Gli enti che non presentano domanda entro tale termine non possono partecipare ai successivi bandi di servizio civile regionale e possono presentare domanda di iscrizione nelle categorie medesime con le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 ter del d.p.g.r. 10/R/2009 come inserito dal presente regolamento.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2009, n. 10/R

**ALLEGATO 2**

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, , del 30.03.2009 )

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

### **PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed in particolare l'articolo 19;

Visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta dell'11 dicembre 2008;

Visti i pareri delle strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale");

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 32 del 15 dicembre 2008;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare "Affari Istituzionali", espresso nella seduta del 3 febbraio 2009;

Visti gli ulteriori pareri delle strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2009, n. 189;

considerato quanto segue:

1. la necessità di differenziare gli enti in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo di servizio civile regionale tra enti singoli, pubblici e privati, ed organismi federativi e associativi dei medesimi enti, in ragione del loro diverso grado di rappresentatività territoriale;

2. l'opportunità che gli organismi federativi ed associativi possano attivare un numero maggiore di progetti tenuto conto della loro vasta diffusione territoriale in contesti anche molto differenziati tra loro;

3. la necessità di prevedere un numero minimo e massimo di giovani per progetto per garantirne la fattibilità e per favorire il finanziamento del maggior numero di progetti;
4. la necessità che i progetti possano essere approvati anche con un numero inferiore di giovani rispetto a quelli indicati nei medesimi progetti in relazione alle risorse disponibili ed al numero complessivo dei progetti presentati;
5. la necessità che sia assicurata la massima snellezza procedurale nell'iter di selezione dei giovani;
6. la necessità di garantire proporzionalità al trattamento economico in relazione all'orario di servizio svolto;
7. la necessità di garantire ai giovani nei primi tre mesi di servizio civile un adeguato livello di preparazione, supporto e guida tenuto conto delle finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale del servizio civile e dell'attività da svolgere nell'arco dei dodici mesi;
8. il prevedibile alto afflusso di domande nella fase istitutiva dell'albo degli enti di servizio civile regionale e la conseguente necessità di elevare il termine previsto in via ordinaria per l'adozione del provvedimento di iscrizione da parte del competente ufficio della Regione;
9. la necessità di assicurare in prima applicazione l'effettiva rappresentatività nella Consulta regionale del servizio civile degli enti iscritti all'albo di servizio civile regionale;
10. di non accogliere l'osservazione di cui al punto 2 del parere della Prima Commissione consiliare in quanto la causa ostativa di iscrizione all'albo di servizio civile regionale nei casi di cui all'articolo 3, comma 2 non rappresenta per gli enti una causa impeditiva allo svolgimento del servizio civile, essendo prevista la possibilità per gli stessi enti di scegliere di effettuare il servizio civile regionale secondo due modalità alternative: iscrivendosi come ente all'albo regionale di servizio civile ed indicando le proprie sedi come luoghi di attuazione del servizio civile oppure essere iscritti all'albo regionale come sedi di attuazione di progetti promossi da altri enti presenti nell'albo;
11. di accogliere l'osservazione di cui al punto 3 del parere della Prima Commissione consiliare;
12. di chiarire che, relativamente all'osservazione di cui al punto 4 del parere della Prima Commissione consiliare, l'articolo 16, comma 2, lett. g) ha natura esclusivamente ricognitiva dei casi di cessazione già previsti dall'articolo 19 del regolamento. A fini meramente chiarificatori è aggiunto all'articolo 16, comma 2, lett. g) il riferimento ai casi di esclusione di cui all'articolo 19;

si approva il presente regolamento

## CAPO I - Disposizioni generali

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), ed in particolare dell'articolo 19, disciplina:

- a) le procedure per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile regionale, di seguito denominato albo;
- b) le procedure per la presentazione dei progetti;
- c) le procedure per l'ammissione dei giovani;
- d) gli elementi essenziali del contratto e l'ammontare dell'assegno per i giovani;
- e) l'articolazione dell'orario di servizio;
- f) i casi di cessazione dal servizio e di sostituzione dei giovani;
- g) l'attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile;
- h) le modalità per il monitoraggio e la verifica dei progetti;
- i) la composizione e la procedura per la nomina della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente, di seguito denominata Consulta;
- j) le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo regionale per il servizio civile, di seguito denominato fondo;
- k) la quota del fondo da destinare alle iniziative formative ed informative.

### Art. 2 - Sistema informativo

(articolo 13 l.r. 35/2006)

1. La disciplina di cui al presente regolamento si conforma ai profili tecnologici ed informativi prescritti per il sistema informativo dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e dalle disposizioni regionali in materia di società dell'informazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni della Regione di cui alla l.r. 35/2006, il sistema informativo di cui al presente articolo contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile e consente di condividere, coordinare e controllare le informazioni con semplicità e facilità d'uso, utilizzando di regola procedure digitali conformi agli standard regionali in materia.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di comunicazione, di trasmissione e di condivisione dei dati con le province e con gli altri soggetti interessati e le condizioni per un continuo aggiornamento della banca dati regionale.

## CAPO II - Albo degli enti di servizio civile regionale

### Art. 3 - Iscrizione all'albo

(articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)

**1. Possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della l.r. 35/2006.**

**1 bis. Gli enti di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 comma 1 ter della l.r. 35/2006 sono suddivisi nelle seguenti categorie:**

- a) enti di prima categoria, gli enti con oltre cinquanta sedi di attuazione dei progetti ed almeno tre coordinatori di progetto;**

- b) **enti di seconda categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da undici a cinquanta ed almeno due coordinatori di progetto;**
- c) **enti di terza categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da una a dieci ed almeno un coordinatore di progetto.**

**1 ter. La domanda per l'iscrizione all'albo di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione provvede ad individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno solare.**

2. Gli enti di cui al comma 1 non possono iscriversi all'albo qualora siano indicati quali sedi di attuazione di progetti di servizio civile regionale da parte di altri enti.

3. abrogato

4. Gli enti iscritti all'albo partecipano alle attività di promozione e informazione promosse dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 35/2006.

#### Art. 4 - Domanda di iscrizione

(articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)

1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente, è presentata al competente ufficio della Regione.

2. Nella domanda sono in particolare attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- a) la denominazione dell'ente, l'indicazione della sede legale ed il codice fiscale o partita iva;
- b) l'indicazione del nominativo del responsabile per il servizio civile;
- c) **l'indicazione delle sedi di attuazione dei progetti che insistono sul territorio regionale o all'estero, la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il titolo giuridico in base al quale l'ente ha la disponibilità delle sedi. Ogni sede di attuazione può essere indicata da un unico ente.**
- d) l'indicazione della pagina web del proprio sito internet.

**2 bis. Ai fini del presente regolamento per sede di attuazione di progetto dei progetti si intende una sola sede fisica contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a progetti diversi.**

3. Gli enti privati allegano alla domanda di iscrizione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) organigramma dell'ente anche con riferimento al personale dedicato all'attività del servizio civile;
- c) documentazione comprovante l'attività svolta **nell' ultimo anno** nell'ambito del territorio regionale.

4. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'iscrizione si intende effettuata.

5. Ad ogni ente iscritto è attribuito un codice regionale.

Art. 5- Procedura semplificata per l'iscrizione all'albo

(articolo 19, comma 1 lettera a) l.r. 35/2006)

1. Gli enti iscritti nell'albo nazionale del servizio civile nazionale o nell'albo regionale del servizio civile nazionale possono iscriversi all'albo degli enti di servizio civile regionale, indicando unicamente nella domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 :
  - a) il codice nazionale di accreditamento dell'ente;
  - b) **l'indicazione delle sedi di attuazione di progetto;**
  - c) l'indicazione dell'attività svolta **nell'ultimo anno** nell'ambito del territorio regionale.
  
2. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'iscrizione si intende effettuata.

Art. 6 - Modalità di tenuta e di aggiornamento dell'albo

(articolo 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)

1. L'albo è istituito presso il competente ufficio della Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. L'elenco degli enti iscritti è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
- 2 bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l'aggiunta delle sedi di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) che può essere effettuata esclusivamente nel periodo di cui all'articolo 3, comma 1 ter.**
  
3. Le istanze di variazione sono presentate con le modalità di cui all'articolo 4 comma 1 ed il competente ufficio della Regione provvede nel termine di cui **all'articolo 4, comma 4.**
4. Il competente ufficio della Regione provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti nei seguenti casi:
  - a) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  - b) *(abrogato)*.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, gli enti possono presentare nuova domanda per l'iscrizione all'albo decorso un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.

**Art. 6 bis**

**Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale**

**(articoli 5 comma 1 quater e 7 comma 5 della l.r. 35/2006)**

- 1. I requisiti e le funzioni del responsabile del servizio civile e del responsabile del progetto di servizio civile e i requisiti e le funzioni ed il numero dei coordinatori dei progetti di servizio civile e degli operatori di progetto di servizio civile sono individuati nell'allegato A al presente regolamento.**

### CAPO III - Presentazione e ammissione dei progetti e dei documenti operativi

#### Art. 7 - Presentazione dei progetti e dei documenti operativi

(articoli 5, 7, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006)

1. I progetti ed i **documenti operativi** di servizio civile regionale sono presentati esclusivamente dagli enti iscritti all'albo.

2. I progetti ed i **documenti operativi** possono essere presentati da:

a) gli enti di cui all'articolo 3, **comma 1 bis** con riferimento alle sedi di cui ciascun ente ha dichiarato la disponibilità all'atto dell'iscrizione all'albo;

b) più enti singolarmente iscritti in coprogettazione, con riferimento alle sedi di cui gli stessi enti hanno dichiarato la disponibilità all'atto dell'iscrizione all'albo.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) gli enti individuano un ente capofila responsabile della gestione e della realizzazione del progetto. A tal fine al progetto è allegato l'accordo sottoscritto dagli enti per la coprogettazione.

**4. Gli enti di prima categoria iscritti all'albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a diciotto progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani.**

**5. Gli enti di seconda categoria iscritti all'albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a sette progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani.**

**5 bis. Gli enti di terza categoria iscritti all'albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a tre progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a venti giovani.**

**6. I progetti o i documenti operativi di servizio civile sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità stabilite nei relativi bandi.**

#### Art. 8 - Contenuto dei progetti e dei documenti operativi

(articoli 7, commi 2 e 4, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006)

**1. I progetti contengono quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 e 7 bis comma 3 della l.r. 35/2006.**

**2. I documenti operativi contengono quanto previsto dall'articolo 7 ter comma 4 della l.r. 35/2006.**

**3. Per ogni progetto o documento operativo può essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci, ad eccezione dei progetti di cui all'articolo 7 ter, della l.r. 35/2006.**

**4. Le attività previste dai progetti e documenti operativi si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.**

#### Art. 9 – Progetti e documenti operativi non ammessi a valutazione

(articoli 7, comma 4, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006)

1. Il competente ufficio della Regione non ammette a valutazione i progetti o i **documenti operativi** nei seguenti casi:

a) mancata iscrizione all'albo dell'ente che ha presentato il progetto o il **documento operativo**;

b) non corrispondenza del progetto con i settori di cui all'articolo 3 della l.r. 35/2006;

**b bis) non corrispondenza del documento operativo con il progetto predisposto dalla**

**Regione;**

c) inosservanza delle prescrizioni indicate nel bando per la presentazione dei progetti o dei **documenti operativi**;

**c bis) mancato rispetto del numero massimo di progetti o documenti operativi e di giovani per bando;**

**c ter) mancato rispetto del numero di giovani per progetto o documento operativo di cui all'articolo 8 comma 3;**

d) durata del periodo di preparazione, supporto e guida al servizio civile inferiore ai termini minimi previsti dall'articolo 21, comma 1;

e) previsione di oneri economici a carico dei giovani.

Art. 10 - Formazione della graduatoria

(articoli 7, comma 4, **7 bis**, **7 ter** e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006)

**1 I progetti o i documenti operativi ammessi sono valutati sulla base dei criteri di cui all'allegato B) al presente regolamento.**

**1 bis. I progetti o documenti operativi che non raggiungono il punteggio minimo indicato nell'allegato B) al presente regolamento non sono approvati.**

**2. Nel caso in cui nella graduatoria vi siano più progetti o documenti operativi con medesimo punteggio collocati nell'ultima posizione utile per ottenere il finanziamento e non sia possibile avviare al servizio tutti i giovani richiesti, il competente ufficio regionale può apportare di propria iniziativa una riduzione dei giovani indicati nei medesimi progetti o documenti operativi proporzionalmente al numero di giovani richiesto.**

**3. La graduatoria dei progetti o dei documenti operativi è approvata con apposito decreto del dirigente del competente ufficio della Regione entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti o documenti operativi ed è pubblicata sul BURT.**

4. Gli enti interessati rendono pubblici i progetti o i **documenti operativi** approvati sul proprio sito internet.

**Articolo 10 bis – Progetti approvati ma non finanziati**

(articolo 7 comma 5 ter l.r. 35/2006)

**1. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere finanziati dall'ente proponente per il numero di giovani indicati nello stesso progetto.**

**2. L'ente proponente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti approvati, invia al competente ufficio regionale dichiarazione attestante la volontà di procedere al finanziamento di cui al comma 1.**

**3. Il competente ufficio della Regione, preso atto della dichiarazione di cui al comma 2, comunica all'ente interessato il termine e le modalità di trasmissione delle necessarie risorse.**

**4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 3 comporta l'esclusione del progetto dal bando di selezione dei giovani di cui all'articolo 11 bis.**

## CAPO IV - Selezione e ammissione dei giovani

### Art. 11 - Bando di selezione

(articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)

1. Il dirigente del competente ufficio della Regione, definisce, **sulla base dei progetti o documenti operativi approvati e finanziati**, il contingente dei giovani da avviare al servizio civile regionale ed emana il bando di selezione. Il bando di selezione è pubblicato sul BURT.

### Art. 11bis - Bando di selezione per i progetti finanziati dagli enti

(articolo 7 comma 5 ter l.r. 35/2006)

1. Il dirigente del competente ufficio della Regione definisce, **sulla base dei progetti finanziati dagli enti ai sensi dell'articolo 10 bis**, il contingente dei giovani da avviare al servizio civile regionale ed emana il bando di selezione. Il bando di selezione è pubblicato sul BURT.

### Art.12 - Domanda di selezione

(articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della l.r. 35/2006, presentano domanda direttamente agli enti **che realizzano il progetto**, utilizzando il modello allegato al bando e dichiarando in particolare sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

a) le proprie generalità;

**a bis) il luogo di residenza o il domicilio per motivi di studio o lavoro propri o di almeno uno dei genitori;**

**b) l'ente ed il progetto scelto;**

c) di non aver svolto attività di servizio civile;

**c bis) di non aver riportato le condanne di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b bis) della l.r. 35/2006;**

d) di non avere avuto **nell'ultimo anno e per almeno sei mesi** o di non avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l'ente presso il quale chiedono di prestare servizio;

e) di aderire alle modalità attuative del progetto.

**1 bis. I soggetti interessati, salvo quanto previsto al comma 1 ter, possono presentare una sola domanda per bando di cui all'articolo 7, comma 3 della l.r. 35/2006, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.**

**1 ter. Per i progetti di servizio civile all'estero, di cui all'articolo 7 bis della l.r. 35/2006, i soggetti interessati possono presentare fino ad un massimo di due domande per bando, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.**

2. Alla domanda è allegato il curriculum vitae.

### Art. 13 - Procedura di selezione

(articoli 8, commi 2 e 3 e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)

1. La selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza il progetto, tramite colloquio e valutazione del curriculum, con procedure e modalità che garantiscano pubblicità,

**trasparenza ed imparzialità secondo criteri definiti con apposita delibera di Giunta regionale.**

2. La mancata presentazione del candidato alla data e nel luogo previsto comporta l'esclusione dalla selezione.

3. La valutazione è effettuata avendo a riferimento i seguenti elementi:

a) idoneità del candidato a svolgere le attività previste dal progetto;

b) curriculum vitae;

**b bis) lettera motivazionale nei casi di selezione per i progetti all'estero.**

**3 bis. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione sul rispetto delle procedure e dei criteri di selezione dei giovani di cui al presente articolo.**

#### **Art. 14**

##### **Pubblicazione della graduatoria**

**(articoli 8, comma 3 e 19, comma 1 lettera c) l.r. 35/2006)**

1. L'ente, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei giovani selezionati e contestualmente la trasmette al competente ufficio della Regione unitamente ai verbali che danno conto delle procedure seguite e delle valutazioni dei giovani.

2. L'ente contestualmente alla trasmissione dei dati di cui al comma 1 comunica al competente ufficio della Regione la sede di attuazione di progetto per ogni giovane collocato utilmente in graduatoria ed i dati necessari per la stipula del contratto.

#### **Art. 15 - Avvio al servizio**

**(articolo 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)**

1. Le modalità di avvio al servizio sono definite dal contratto di cui all'articolo 16.

2. I soggetti selezionati per ciascun progetto presentano all'ente, all'atto di avvio del servizio, la certificazione sanitaria comprovante l'idoneità al servizio relativo al progetto.

3. Gli enti titolari dei progetti approvati comunicano al competente ufficio della Regione l'effettiva presa di servizio da parte dei giovani.

4. Gli enti, esaurita la graduatoria del progetto, per coprire posti vacanti possono attingere a graduatorie proprie o di altri enti, prioritariamente a quelle relative a progetti dello stesso o analogo settore da svolgersi nel medesimo ambito provinciale.

5. L'avvio al servizio nell'ipotesi di cui al comma 4 è subordinato all'assenso del giovane e dell'altro ente ed è tempestivamente comunicato al competente ufficio della Regione. L'eventuale diniego del giovane non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

### **CAPO V - Disposizioni sullo svolgimento del servizio civile regionale**

#### **Art.16 - Contenuti del contratto**

**(articolo 19, comma 1, lettera e) l.r. 35/2006)**

1. Lo schema tipo di contratto, predisposto dal competente ufficio della Regione, è allegato al

bando di cui all'articolo 11.

2. Lo schema tipo di contratto contiene in particolare:

- a) riferimenti relativi al progetto;
- b) decorrenza e durata del servizio, **nonché articolazione giornaliera e settimanale dell'orario;**
- b bis) la sede di attuazione ove è previsto lo svolgimento del servizio;**
- c) modalità di avvio e di svolgimento del servizio;
- d) trattamento economico;
- e) diritti e doveri dei giovani;
- f) permessi e malattie;
- g) casi di cessazione dal servizio di cui all'articolo 19.

3. Il contratto, sottoscritto dalla Regione, è inviato al giovane per la sottoscrizione prima dell'avvio al servizio.

#### Art. 17 - Articolazione dell'orario di servizio

(articoli 9, comma 2 e 19, comma 1, lettera m) l.r. 35/2006)

1. L'orario settimanale di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. 35/2006 può essere articolato su un minimo di quattro giorni ed un massimo di sei.

2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l'orario può essere differenziato nel corso dell'anno nei limiti indicati al comma 1 **per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.**

**2 bis. In relazione alle caratteristiche del progetto, il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinque settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.**

3. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:

- a) venti giorni, **corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto**, di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno dieci in modo continuativo;
- b) dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici;

**b bis) un giorno di permesso retribuito per donazione sangue.**

4. Le assenze di cui al comma 3, lettera b), **b bis), per gravidanza, per infortunio in servizio e per malattia** devono essere giustificate da apposita certificazione.

5. Si procede alla riduzione dell'assegno, in proporzione ai giorni di assenza:

- a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni **anche non consecutivi**;
- b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni **anche non consecutivi**.

6. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 5.

#### Art. 18 - Trattamento economico

(articoli 10, comma 2 e 19, comma 1, lettera e) l.r. 35/2006)

**1. Ai giovani è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari**

**a 433,80 euro mensili.**

2. L'importo determinato ai sensi del comma 1 è raddoppiato per i progetti che si svolgono all'estero **per l'intero periodo del servizio civile.**

3. Il trattamento economico è erogato ai giovani direttamente dalla Regione sulla base di una comunicazione mensile dell'ente in merito all'effettivo svolgimento del servizio.

#### Art. 19 - Cessazione dal servizio

(articolo 19, comma 1, lettera f) l.r. 35/2006)

1. Il competente ufficio della Regione dispone la cessazione per i giovani dal servizio civile nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte del giovane;
- b) comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui derivi un danno grave all'ente o a terzi;
- c) assenze che comportino esclusione dal progetto nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 6.

2. Nei casi di cui al comma 1 il trattamento economico è erogato al giovane fino alla data di cessazione dal servizio secondo il rateo dei giorni di presenza.

#### Art. 20 - Sostituzione dei giovani

(articolo 19, comma 1, lettera f) l.r. 35/2006)

1. Nei casi di cessazione dal servizio entro i primi tre mesi dall'avvio, gli enti possono sostituire i giovani per il tempo residuale attingendo dalla graduatoria relativa al medesimo progetto e comunicando la sostituzione al competente ufficio della Regione.

2. Nel caso in cui dalla graduatoria di cui al comma 1 non sia possibile attingere giovani per la sostituzione, l'ente può utilizzare la procedura di cui all'articolo 15, commi 4 e 5.

### CAPO VI - Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale

#### Art. 21 - Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale

(articolo 19, comma 1, lettera d) l.r. 35/2006)

1. L'attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale è effettuata dagli enti entro i primi tre mesi dall'inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:

- a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile nazionale e regionale;
- b) parte specifica, di durata minima pari a venti ore, relativa alla tipologia ed all'attività specifica di impiego del giovane, con particolare riferimento all'organizzazione e missione dell'ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenuto professionale dell'attività.

**1 bis. L'attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all'estero è effettuata dagli enti entro i primi tre mesi dall'inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:**

- a) **parte generale, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile nazionale e regionale;**
- b) **parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all'attività specifica d'impiego del giovane, con particolare riferimento all'organizzazione e**

**missione dell'ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione dell'emergenze, al contenuto professionale dell'attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.**

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta anche attraverso il sistema regionale di formazione a distanza per non oltre il 20 per cento delle ore totali.

3. La parte generale di cui al comma 1, lettera a) può essere svolta anche da enti diversi dall'ente titolare del progetto purché effettuata nell'ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.

4. L'attività di cui al comma 1 è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.

#### Art. 22 - Rilascio dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale

(articoli 12 e 15 l.r. 35/2006)

1. Il competente ufficio della Regione rilascia l'attestato di effettuazione del servizio a seguito di richiesta del giovane inviata tramite l'ente ove il giovane ha svolto il servizio.

2. L'attestato è rilasciato ai giovani che hanno svolto almeno l'80 per cento delle ore indicate nel progetto.

#### CAPO VII - Monitoraggio e verifica dei progetti

##### Art. 23 - Monitoraggio e verifica dei progetti

(articoli 7, comma 4, 13, comma 1 e 19, comma 1, lettera g) l.r. 35/2006)

**1. Entro quarantacinque giorni dopo la scadenza del primo semestre ed entro sessanta giorni dopo la scadenza del progetto**, gli enti inviano al competente ufficio della Regione una relazione relativa all'attuazione di ogni progetto, con particolare riferimento all'attività di preparazione e supporto svolta, alla partecipazione dei giovani, ai risultati conseguiti e alle eventuali criticità riscontrate.

2. Il competente ufficio della Regione verifica le relazioni di cui al comma 1, effettua controlli e verifiche a campione sull'attuazione dei progetti, anche in collaborazione con le province, e pubblica periodicamente i risultati ottenuti. Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell'attuazione del progetto, **ivi compreso il mancato invio delle relazioni di cui al comma 1**, il competente ufficio della Regione, previo contraddittorio, dispone il divieto per l'ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per due anni.

**3. Gli enti, previa approvazione del competente ufficio della Regione, possono con adeguata motivazione apportare modifiche al progetto già approvato relativamente alle figure del responsabile del progetto e degli operatori di progetto.**

#### CAPO VIII - Consulta regionale del servizio civile

##### Art. 24 - Composizione della Consulta

(articoli 17 l.r. 35/2006)

**1. La Consulta di cui all'articolo 17 della l.r. 35/2006 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è così composta:**

**a) tre membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale;**

**b) un membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all'albo di servizio**

civile regionale;

c) un membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale

d) un membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;

e) un membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;

f) un membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;

g) un membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all'albo di servizio civile regionale;

h) un membro designato dai sindacati dei lavoratori;

i) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;

j) due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali;

k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali;

2. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c) d), e) f), g) sono designati in apposite assemblee convocate dal competente ufficio della Regione. I membri di cui al comma 1 lettera a) durano in carica fino a metà legislatura. I nuovi membri di cui alla lettera a) sono designati in apposita assemblea convocata dal competente ufficio della Regione.

3. I membri di cui al comma 1, lettere h), i), sono designati congiuntamente dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

3 bis. Alle sedute della Consulta partecipa senza diritto di voto l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato.

#### Art. 25 - Procedura di nomina della Consulta e del suo presidente

(articoli 17, comma 2 e 19, comma 1, lettera h) l.r. 35/2006)

1. Le designazioni dei membri della Consulta devono pervenire al competente ufficio della Regione entro i sessanta giorni precedenti la sua scadenza. Decorso tale termine la Consulta è istituita purché sia possibile nominare almeno **dieci** componenti.

2. Nella prima riunione in cui sono presenti almeno i due terzi dei membri **effettivamente nominati**, è nominato presidente della Consulta il membro che ottiene più voti. In caso di parità di voti è nominato presidente il membro più anziano.

**2 bis. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla Consulta stessa con la presenza di almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati.**

3. Il competente ufficio della Regione garantisce alla Consulta il necessario supporto amministrativo.

#### CAPO IX - Fondo regionale per il servizio civile

##### Art. 26 - Modalità di gestione

(articoli 18, comma 3 e 19, comma 1, lettera i) l.r. 35/2006)

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 18 della l.r. 35/2006 è di competenza del dirigente del competente ufficio della Regione.

2. Il fondo è gestito secondo le procedure di spesa previste dalla legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36).

#### Art. 27 - Modalità di rendicontazione

(articoli 18, comma 3 e 19, comma 1, lettera i) l.r. 35/2006)

1. Il competente ufficio della Regione effettua annualmente la rendicontazione del fondo, con specificazione delle voci di entrata e di spesa e con dati di sintesi delle forme di spesa effettuate.

#### Art. 28 - Quota per iniziative formative ed informative

(articolo 19, comma 1, lettera l) l.r. 35/2006)

1. Una quota pari al 5 per cento del fondo regionale è annualmente destinata alla copertura di spesa per iniziative formative ed informative, quali promozione, formazione, stampe, elaborazioni statistiche, collaborazioni occasionali, organizzazione di eventi.

### CAPO X - Norme transitorie

#### Art. 29 - Norme di prima applicazione

1. Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il termine di cui agli articoli 4, comma 4 e 5, comma 2 è elevato a sessanta giorni.

2. In sede di prima applicazione la Consulta è istituita decorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## Modifiche al regolamento emanato con DPGR 10/R/2009

La proposta di regolamento in oggetto scaturisce dall'esigenza di introdurre, a seguito della riforma della legge regionale istitutiva del servizio civile regionale (l.r. 35/2006), una serie di modifiche al D.P.G.R. 20 marzo 2009 n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale") che consentano di risolvere specifiche problematiche che sono state riscontrate nella prima fase di applicazione del regolamento. Coerentemente a quanto previsto dalla riforma della l.r. 35/2006, si è inoltre cercato di migliorare e rendere più efficace l'istituto del servizio civile regionale, da un lato introducendo una serie di strumenti di garanzia e tutela dei giovani, dall'altro cercando di semplificare l'iter procedurale in tutti i suoi aspetti.

Al fine di raggiungere le finalità sopra descritte gli interventi di modifica di maggior rilievo che si intende apportare riguardano:

- 1) L'albo regionale, con l'introduzione di tre categorie di enti, che possono presentare un diverso numero di progetti e richiedere un diverso numero di giovani per ciascun bando emanato dalla regione, nell'ottica di mantenere una proporzione che rispettando la diversa capacità gestionale degli enti, le differenti dotazioni in termine di personale, strutture, strumenti, consenta comunque di non creare un forte squilibrio fra enti di categorie diverse.
- 2) L'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale, che non può avvenire in qualunque momento ma solo in determinati periodi, stabiliti dalla Regione, per consentire una miglior e più efficace gestione di tale procedura da parte del competente ufficio regionale: durante il periodo di apertura di un bando per la presentazione di progetti le eventuali iscrizioni generano forti difficoltà per l'ufficio di verificare i requisiti, richiedere eventuali integrazioni, effettuare l'iscrizione in tempo utile per la presentazione del progetto.
- 3) La riduzione dei termini del procedimento, da un lato eliminando un passaggio che comportava un inutile dispendio di tempo (ovvero la pubblicazione delle graduatorie dei giovani da parte della regione sul BURT), dall'altro introducendo un tempo massimo a disposizione degli enti interessati per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria.
- 4) L'introduzione di una serie di misure a tutela dei giovani, quali la tutela della gravidanza e dell'infortunio in servizio (che vengono pienamente retribuiti), una puntualizzazione specifica dei giorni che devono essere computati nei giorni di permesso di cui usufruiscono i giovani in servizio, la riduzione delle fattispecie che impediscono ad un giovane di presentare domanda presso un determinato ente.

5) La revisione della composizione della Consulta regionale, riducendo della metà il numero dei componenti e garantire quindi un migliore funzionamento, e prevedendo che partecipino di diritto ad ogni seduta della Consulta l'assessore regionale competente per materia o un suo delegato, al fine di garantire il necessario raccordo fra Regione e Consulta per un migliore e più efficace svolgimento delle attività.

#### Art. 1

Modifica l'articolo 3 del D.P.G.R. 10R/2009 eliminando la precedente distinzione fra enti e organismi federativi ed associativi di enti ed introducendo tre distinte categorie di enti che si differenziano per il numero di sedi ( oltre cinquanta sedi la prima, da undici a cinquanta sedi la seconda, da una a dieci sedi la terza) e per la presenza di coordinatori di progetti (almeno uno nella terza, almeno due nella seconda e almeno tre nella prima), figura introdotta dalla riforma della l.r. 35/2006. Con questa previsione si riequilibra il divario precedentemente esistente fra le due categorie di enti in relazione al numero di progetti che possono presentare per ciascun bando ed il numero di giovani che possono accogliere

Questa disposizione inoltre riduce la possibilità per gli enti di presentare domanda di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale: non più in qualunque momento dell'anno ma solo in determinati periodi ( almeno due fasce temporali l'anno), pubblicizzati mediante avviso sul BURT e sul sito internet della Regione Toscana, della durata di almeno trenta giorni ciascuno, per consentire una miglior e più efficace gestione di tale procedura da parte del competente ufficio regionale. Durante il periodo di apertura di un bando per la presentazione di progetti le eventuali iscrizioni generano difficoltà per l'ufficio di verificare i requisiti, richiedere eventuali integrazioni, effettuare l'iscrizione in tempo utile per la presentazione del progetto.

Infine viene eliminato l'obbligo per gli enti iscritti all'albo di dover presentare almeno un progetto di servizio civile regionale ogni tre anni, per non penalizzare quegli enti che per varie ragioni siano impossibilitati a partecipare attivamente ai bandi di servizio civile regionale per un periodo di tempo prolungato.

#### Art. 2

La disposizione introduce alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del DPGR 10/R del 2009 tre importanti precisazioni, una relativa alla necessità che le sedi indicate da un ente al momento dell'iscrizione siano situate sul territorio regionale o all'estero, la seconda concernente la necessità che tutte le sedi rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed infine l'obbligo di indicare il titolo giuridico in base al quale l'ente ha la disponibilità della sede. In questo modo si inducono gli enti ad utilizzare solo sedi sicure e che effettivamente sono nella piena disponibilità dell'ente.

Viene inoltre introdotto un comma due bis che fornisce una definizione precisa e puntuale di sede e contemporaneamente limita a venti il numero di giovani che possono essere assegnati alla medesima sede, anche con progetti diversi, per evitare che una sede non abbia spazi adeguati ad accogliere i giovani.

### Art. 3

Questo articolo modifica l'articolo 5 per adeguarlo alle modifiche della l.r. 35/2006.

### Art. 4

Questa norma introduce il comma 2 bis dell'articolo 6 limitando, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 1 della presente proposta di regolamento, la possibilità di presentare modifiche concernenti le sedi di attuazione di progetto ( cancellazioni, iscrizioni) al di fuori delle fasce temporali introdotte con l'articolo 1.

### Art. 5

Si introduce un articolo 6 bis che indica - rinviando all'allegato A della presente proposta - i requisiti ed i compiti di tutte le figure coinvolte nella gestione del servizio civile regionale: responsabile del servizio civile, responsabile di progetto, coordinatore di progetti, operatori di progetto. Questa previsione consente di definire in maniera puntuale i ruoli, le caratteristiche, le mansioni di ciascuna figura, anche agevolando da un lato gli enti che al momento dell'iscrizione all'albo di servizio civile regionale fanno esattamente quali e quante figure sono necessarie per la gestione dei progetti e dei giovani di servizio civile, dall'altro il competente ufficio regionale che può più celermente e con maggior certezza valutare se i nominativi indicati dagli enti per ricoprire i diversi ruoli siano o meno idonei.

### Art. 6

Questa disposizione modifica la rubrica del capo III del d.p.g.r. 10/R/2009, introducendo, oltre ai progetti di servizio civile, i documenti operativi che vengono presentati dagli enti nell'ambito dei progetti di interesse regionale, per uniformare le modalità di presentazione delle due tipologie di atti.

### Art. 7

Viene modificato l'articolo 7, regolamentando le modalità di presentazione dei progetti e dei documenti operativi previsti dalla l.r. 35/2006: in particolare si prevede per ciascuna delle tre categorie il numero massimo di progetti che possono essere presentati per ciascun bando ( diciotto progetti per gli enti di prima categoria, sette progetti per gli enti di seconda categoria, tre progetti per gli enti di terza categoria) ed il numero massimo di giovani che ogni ente può richiedere con i progetti che presenta all'interno di un bando (massimo centotrenta giovani per gli enti di prima categoria, massimo cinquanta giovani per gli enti di seconda categoria, massimo venti giovani per gli enti di terza categoria). I numeri indicati cercano di mantenere una proporzione che rispettando la diversa capacità gestionale degli enti, le differenti dotazioni in termine di personale, strutture, strumenti, consenta comunque di non creare un forte squilibrio fra enti di categorie diverse.

#### Art.8

Si modifica l'articolo 8, introducendo i documenti operativi che vengono presentati dagli enti nell'ambito dei progetti di interesse regionale.

#### Art. 9

Questa norma amplia le fattispecie di non ammissione a valutazione dei progetti presentati dagli enti (articolo 9), introducendo, oltre a quelle già previste, al comma 1:

- la lettera b bis (che stabilisce che i documenti operativi introdotti dall'articolo 7 ter della l.r. 35/2006 devono essere coerenti con il progetto di interesse regionale predisposto dalla regione);

- la lettera c bis che impedisce la valutazione di quei progetti che non rispettano i limiti del numero di giovani e di progetti previsti dal precedente articolo 6 per ciascun bando (nella precedente normativa non vi era questa espressa previsione, che era rinviata al bando emanato dalla regione per la presentazione di progetti, e talvolta alcuni enti avevano eccepito l'impossibilità di escludere un loro progetto per una previsione contenuta nel bando e non prevista espressamente dalla normativa vigente);

- la lettera c ter che, con la stessa ratio della lettera precedente, introduce espressamente il divieto di procedere alla valutazione di quei progetti che prevedono un numero di giovani inferiore a due o superiore a dieci, non rispettando il disposto del precedente articolo 8 comma 2.

#### Art. 10

La modifica introdotta all'articolo 10 prevede che i criteri per la valutazione dei progetti non siano definiti dal piano regionale per il servizio civile (peraltro abrogato con la riforma della l.r. 35/2006) ma siano puntualmente indicati nell'allegato B alla presente proposta di regolamento. Inoltre, al fine di evitare che progetti mediocri e privi di adeguate garanzie vengano finanziati, si stabilisce al comma 1 bis che i progetti che non raggiungono una soglia minima di punteggio indicata nell'allegato B, ossia la metà del punteggio massimo raggiungibile, non possono essere approvati.

Viene inoltre parzialmente modificato il comma 2, specificando che la possibilità di ridurre il numero di giovani rispetto a quello indicato nel progetto è consentita solo quando vi siano due o più progetti collocati in ultima posizione utile per ottenere il finanziamento ma non sia possibile avviare al servizio tutti i giovani richiesti da tali progetti: in tal caso non potendo il competente ufficio regionale finanziare solo un progetto quando vi è parità di punteggio, si introduce la possibilità di finanziare comunque tutti i progetti (che altrimenti non avrebbero alcuna prospettiva di riuscita) anche se con un contingente di giovani ridotto in proporzione al numero di giovani richiesti. Infine al comma tre si prevede che entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti il dirigente del competente ufficio regionale approvi la graduatoria dei progetti o documenti operativi: tale termine, in base al numero delle domande ed alla complessità della procedura di valutazione, risulta essere congruo per consentire un corretto ed efficace svolgimento delle attività.

#### Art. 11

Viene introdotta una nuova previsione, l'articolo 10 bis, in attuazione dell'articolo 7 comma 5 ter della l.r. 35/2006: tale disposizione stabilisce che il progetto approvato (e quindi ritenuto idoneo ad essere attuato) ma non ammesso a finanziamento per mancanza di risorse, possa essere autonomamente finanziato dall'ente che lo ha presentato, per lo stesso numero di giovani indicato nel progetto. La decisione dell'ente di procedere o meno all'autofinanziamento del progetto e' rinviata al momento in cui viene pubblicata la graduatoria dei progetti sul BURT da parte della Regione: in tale momento l'ente ha facoltà di presentare entro trenta giorni una dichiarazione attestante la volontà di procedere all'autofinanziamento; successivamente la Regione comunica il termine e le modalità per trasferire le risorse finanziarie necessarie ad avviare i giovani previsti dal progetto.

Al comma 4 si prevede che il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti per la conclusione della procedura dell'autofinanziamento comporta la non attivazione del progetto e l'impossibilità di autofinanziarlo.

#### Art. 12

Si modifica l'articolo 11, introducendo i documenti operativi che vengono presentati dagli enti nell'ambito dei progetti di interesse regionale.

#### Art. 13

Questa norma introduce l'articolo 11 bis, che prevede l'emanazione del bando per la selezione dei giovani limitatamente ai progetti autofinanziati dagli enti proponenti, con le stesse modalità previste dall'articolo 11 per i bandi di selezione ordinari.

#### Art. 14

La presente disposizione concerne la domanda di selezione di cui all'articolo 12 ed amplia le dichiarazioni che i giovani che presentano domanda per il servizio civile devono fare sulla domanda di selezione; al comma 1 viene aggiunta:

- la lettera a bis, che richiede che il giovane indichi il luogo di residenza o il domicilio per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori (requisiti previsti dalla l.r. 35/2006);
- alla lettera b) la necessità di indicare, oltre al progetto scelto, anche l'ente titolare del progetto;
- la lettera c bis che stabilisce che il giovane dichiari - conformemente a quanto previsto dalla l.r. 35/2006 - di non aver riportato condanne penali.

Alla lettera d) inoltre si restringono le fattispecie che impediscono ad un giovane di presentare domanda presso un determinato ente: in precedenza l'aver in corso o l'aver

avuto un rapporto di lavoro o collaborazione retribuita a qualunque titolo (a prescindere dalla durata) comportava l'impossibilità di presentare domanda; con questa previsione invece il divieto di presentare domanda presso un determinato ente si verifica solo qualora il rapporto di lavoro o collaborazione abbia avuto una durata di almeno sei mesi e si sia verificato nell'ultimo anno. In questo modo ai giovani è data una maggiore possibilità di scelta fra i progetti di servizio civile regionale.

Infine il comma 1 bis prevede espressamente che per ogni bando un giovane possa presentare una sola domanda, scegliendo fra tutti i progetti finanziati: tale previsione da un lato agevola il lavoro degli enti e del competente ufficio regionale, che possono con maggiore celerità avviare i giovani che superano le selezioni in quanto si riducono le probabilità che un giovane risulti selezionato su più di un progetto e tolga quindi la possibilità ad un altro di partecipare sin dall'inizio al progetto prescelto, allo stesso tempo fornisce maggiori garanzie ai giovani che il risultato delle selezioni sia attendibile e si verifichino meno scorrimenti di graduatoria (scorrimenti che sarebbero certamente copiosi se fosse consentito presentare più domande all'interno del medesimo bando). Nei casi di progetti all'estero è eccezionalmente ammessa la presentazione di due domande per bando per favorire la selezione dei soggetti più motivati nell'espletamento del servizio, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui lo stesso si svolge. Nei casi selezione per i progetti all'estero i bandi richiederanno la presentazione anche di una lettera motivazionale da parte dei soggetti aspiranti al servizio: anche tale scelta è dettata dalle particolarità che caratterizzano lo svolgimento del servizio all'estero, soprattutto in aree fortemente critiche anche da un punto di vista della sicurezza personale e dell'impegno richiesto.

#### Art. 15

Si introduce all'articolo 13, dedicato alle modalità con cui gli enti effettuano le selezioni di giovani, il comma 3 bis, in base al quale la Regione effettua controlli anche a campione sul rispetto da parte degli enti delle procedure di selezione indicate dalla normativa vigente.

#### Art. 16

La disposizione apporta modifiche rilevanti all'articolo 14 concernente le modalità di pubblicazione della graduatoria: elimina infatti la necessità di pubblicazione sul BURT delle graduatorie da parte della Regione e stabilisce che ogni ente debba pubblicare sul proprio sito internet (la cui esistenza è requisito indispensabile per l'iscrizione all'albo) la graduatoria di giovani selezionati e trasmetterla poi al competente ufficio regionale. Viene anche previsto che il tutto debba avvenire nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani. Questa previsione risponde all'esigenza di ridurre i termini del procedimento, da un lato eliminando un passaggio che comportava dispendio di tempo, dall'altro introducendo un tempo massimo a disposizione degli enti interessati per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria.

Infine viene modificato il comma due, introducendo l'obbligo per gli enti di comunicare al competente ufficio regionale, contestualmente alla graduatoria, la sede di attuazione di progetto per ogni giovane collocato utilmente in graduatoria nonché tutti i dati

necessari per la stipula del contratto, di competenza regionale. In tal modo si offrono maggiori garanzie ai giovani per quanto concerne la loro assegnazione alle sedi di progetto, scelte fra quelle indicate nel progetto medesimo, ma si agevola e si accelera la procedura per la redazione di contratti, passaggio necessario ed ineludibile per disporre l'avvio al servizio dei giovani.

#### Art. 17

Questa norma specifica in maniera puntuale il contenuto del contratto (articolo 16) che viene stipulato fra la Regione ed il giovane in servizio civile: gli ulteriori elementi che vengono introdotti forniscono maggiori garanzie ai giovani, in particolare relativamente all'orario di servizio, in quanto si specifica alla lettera b) del comma 2 che il contratto deve indicare l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale, e alla sede di attuazione a cui viene assegnato il giovane.

#### Art. 18

La presente disposizione apporta alcune modifiche all'articolo 17, relativo all'articolazione dell'orario di servizio; in particolare al comma 2 si specifica che le variazioni di orario rispetto a quello indicato nel progetto e nel contratto sono consentite solo per un massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio regionale.

Inoltre si introduce un comma 2 bis in cui si limita a cinque settimane l'arco temporale in cui il giovane può essere assegnato ad una sede diversa da quella originaria, previa comunicazione al competente ufficio regionale.

Queste disposizioni hanno una duplice finalità: da un lato garantire i giovani che svolgeranno il servizio sempre nella medesima sede e con un orario fisso, che permetta loro di prendere anche altri impegni nel corso dei dodici mesi di servizio civile regionale; dall'altro lato garantire il competente ufficio regionale che queste variazioni relative all'orario e alla sede di servizio siano sempre comunicate in anticipo dall'ente per consentire una migliore gestione dei giovani.

Al comma 3 si specifica alla lettera a) che ai fini del calcolo dei venti giorni di permesso retribuito devono essere computati solo i giorni di servizio effettivo (quindi non i sabati, le domeniche, i giorni festivi e più in generale i giorni in cui il giovane non dovrebbe essere in servizio): in tal modo si offrono maggiori garanzie ai giovani consentendo loro di usufruire di un maggior numero di giorni di permesso senza rinunciare al compenso.

Con il comma 4 si introduce una lettera b bis che consente ai giovani di usufruire di un giorno di permesso retribuito per donazione sangue: questa previsione risponde alla necessità di non penalizzare coloro che compiono un gesto altruista, richiamando una delle principali finalità del servizio civile regionale, ovvero promuovere la solidarietà e contribuire alla formazione civica e sociale dei giovani.

#### Art. 19

Si interviene sull'articolo 18 del regolamento, interamente dedicato al trattamento economico riservato ai giovani in servizio, equiparando l'ammontare dell'assegno mensile corrisposto ai giovani a prescindere dall'impegno orario previsto dal progetto ed eliminando quindi un diverso trattamento economico a seconda dell'impegno settimanale richiesto ai giovani.

#### Art. 20

Questa disposizione modifica l'articolo 21 introducendo una disciplina per la formazione nei casi di progetti di servizio civile all'estero. In particolare la durata della formazione specifica è ampliata rispetto a quella riferita ai progetti che si svolgono in Toscana, in ragione della necessità di svolgere formazione con riferimento a nozioni e tecniche di sicurezza personale e gestione delle emergenze, al contesto politico, sociale ed economico del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.

#### Art. 21

Questa norma apporta significative modifiche all'articolo 23 del regolamento, introducendo al comma 1 un termine - pari a quarantacinque giorni - per l'invio da parte degli enti che hanno un progetto in corso di svolgimento della relazione sull'andamento del progetto medesimo. Inoltre al comma 3 si disciplina in maniera più specifica la possibilità per gli enti di modificare il contenuto dei progetti finanziati: le variazioni possono concernere solo le figure degli operatori di progetto e responsabile di progetto, che in qualunque momento possono dover essere sostituiti per cause non dipendenti dall'ente e non prevedibili al momento della presentazione del progetto. Tuttavia per apportare le modifiche e' necessaria l'approvazione del competente ufficio regionale e alla base della richiesta deve esserci un'adeguata motivazione.

#### Art. 22

Viene rivista la composizione della Consulta di cui all'articolo 24, rispondendo così ad una precisa indicazione della riforma della l.r. 35/2006; i membri, ridotti da trenta a quindici, sono:

- tre rappresentanti dei giovani che svolgono servizio civile regionale;
- due rappresentanti di ciascuna delle tre categorie di enti, di cui uno rappresentante di un ente pubblico ed uno di un ente privato di ciascuna categoria;
- un membro designato dai sindacati dei lavoratori;
- un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;
- due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza degli enti locali;
- due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali.

I rappresentanti dei giovani che svolgono servizio regionale durano in carica fino a metà legislatura, in quanto si ritiene opportuno favorire la nomina di persone che stanno svolgendo il servizio civile regionale.

Partecipa di diritto ad ogni seduta della Consulta l'assessore regionale competente per materia o un suo delegato, senza diritto di voto, al fine di garantire il necessario raccordo fra Regione e Consulta per un migliore e più efficace svolgimento delle attività.

#### Art. 23

All'interno dell'articolo 25, dedicato alla procedura di nomina della Consulta, si riduce al comma 1 il numero minimo di componenti che deve essere nominato perché la Consulta sia validamente istituita (da venti componenti il numero minimo passa a dieci), mentre viene ribadita la necessità che la Consulta si dia un regolamento interno per il suo funzionamento prevedendo una maggioranza qualificata per la sua adozione.

#### Art. 24

Con il presente articolo si prevedono due disposizioni transitorie. La prima per escludere l'applicazione delle presenti modifiche regolamentari ai bandi già pubblicati all'entrata in vigore delle stesse. La seconda per dare un termine agli enti iscritti all'albo regionale di servizio civile al momento dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari per iscriversi nelle nuove categorie utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet della Regione. Gli enti che non effettuano tale dichiarazione, da effettuarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni modificative al regolamento, non potranno partecipare ai nuovi e successivi bandi di servizio civile regionale. Tale impedimento cesserà quando gli stessi enti, tramite apposita istanza da effettuarsi solo nei periodo consentiti dalla norma ed utilizzando il modello già pubblicato sul sito della Regione, chiederanno di essere collocate in una delle tre categorie previste dalla nuova normativa.

**RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**

**TITOLO: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009 n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35) in materia di servizio civile regionale**

**I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

**1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento.**

La modifica al regolamento è conforme alla legge a cui è data correttamente attuazione

**2. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.**

Le modifiche al regolamento sono conformi alle previsioni costituzionali e statutarie (art.42 Statuto) e non presentano profili di interferenza con la potestà regolamentare degli enti locali

**3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Le modifiche al regolamento non incidono su tale profilo.

**4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).**

Non è necessario notificare la presente proposta

## **II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

### **1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa**

Il regolamento risulta conforme ai principi di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 55/2008.

### **2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento**

Il regolamento risulta conforme alle tecniche redazionali richiamate.

### **3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica**

Il regolamento non contiene disposizioni del tipo indicato.

### **4. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina**

La norma transitoria è necessaria per garantire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema che prevede una diversa suddivisione, articolata in tre categorie, degli enti di servizio civile regionale iscritti all'albo.

E' inoltre opportuno prevedere che le modifiche regolamentari non si applicano ai bandi già pubblicati.

## **Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale**

### **A) Responsabile del servizio civile**

1) **Requisiti:** il responsabile del servizio civile è un volontario o un dipendente a qualunque titolo dell'ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente dell'ente federato o associato. Deve essere in possesso almeno del diploma di scuola superiore o esperienza pluriennale nell'ambito del servizio civile, nonché con esperienza di almeno un anno nelle attività di competenza dell'ente. L'incarico di responsabile del servizio civile è incompatibile con le altre figure, di cui alle lettere B), C) D), e può essere espletato per un solo ente di quelli iscritti all'albo regionale del servizio civile.

2) **Compiti:** Il responsabile del servizio civile regionale è il diretto ed unico interlocutore, per conto dell'ente al quale appartiene, dell'ufficio regionale del servizio civile. E' responsabile del servizio civile regionale (SCR) all'interno del proprio ente in tutte le sue manifestazioni ed articolazioni. Ha il compito di coordinare tutta l'attività svolta all'interno dell'ente in materia di SCR, sia per quanto concerne gli operatori previsti dalla normativa (operatori di progetto, responsabili di progetto, coordinatori di progetti), sia per le sedi di attuazione di progetto, sia per i giovani che svolgono il servizio civile regionale all'interno dell'ente.

### **B) Operatore di progetto**

1) **Requisiti:** l'operatore di progetto è un volontario o dipendente a qualunque titolo dell'ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente dell'ente federato o associato. Deve garantire la presenza nella struttura per almeno due giorni la settimana (pari ad almeno dodici ore settimanali nell'ambito dei giorni in cui è previsto lo svolgimento dell'attività del progetto). Per ricoprire tale incarico è necessario avere un titolo di studio attinente alle attività previste dal progetto o esperienza pluriennale nell'ambito delle attività del progetto. L'incarico di operatore di progetto è incompatibile con quello di responsabile del servizio civile regionale, di coordinatore di progetti e responsabile di progetto.

2) **Compiti:** l'operatore di progetto è il referente per i giovani in servizio in quella sede di attuazione del progetto, offrendo un supporto sia per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, sia per qualunque questione inerente lo svolgimento del servizio civile. Attua le direttive provenienti dal responsabile del servizio civile dell'ente, si raccorda con gli altri operatori di progetto che sono impegnati nella realizzazione del medesimo progetto.

L'incarico di operatore di progetto può essere espletato per un solo ente iscritto all'albo di servizio civile regionale, per una sola sede di progetto; può svolgere tale

incarico anche in riferimento a più progetti dello stesso ente, sempre sulla medesima sede, purché il numero massimo di giovani che fanno riferimento a tale operatore non sia superiore a dieci.

### **C) Responsabile di progetto**

1) Requisiti: Il responsabile di progetto è un volontario o dipendente a qualunque titolo dell'ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente dell'ente federato o associato. Tale figura è incompatibile con quella di responsabile del servizio civile regionale e di coordinatore di progetti. Non può essere responsabile di più di tre progetti per ogni bando.

2) Compiti: il responsabile di progetto è colui che redige il progetto in base alle indicazioni dell'ente cui appartiene, cura ed organizza la formazione specifica dei progetti da lui redatti in collaborazione con il responsabile del servizio civile dell'ente, che a sua volta provvede ad effettuare la formazione generale. Ha capacità di gestione delle attività previste dal progetto che redige.

### **D) Coordinatore di progetti**

1) Requisiti: Il coordinatore di progetti è un volontario o dipendente a qualunque titolo dell'ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente dell'ente federato o associato. Deve essere in possesso almeno del diploma di istruzione superiore ed avere almeno un anno di esperienza nel coordinamento di personale e strutture. Tale incarico è incompatibile con quello di responsabile di progetto, di responsabile del servizio civile regionale e di operatore di progetto, e può essere espletato per un solo ente di quelli iscritti all'albo regionale del servizio civile.

2) Compiti: il coordinatore dei progetti ha il coordinamento e la supervisione di tutti i progetti di servizio civile regionale dell'ente approvati e finanziati nel medesimo bando. Si interfaccia direttamente con i responsabili di progetto dei progetti che coordina, assicurando l'attuazione delle verifiche sull'andamento dei progetti a lui assegnati. Non può coordinare contemporaneamente più di nove progetti nello stesso bando.

### **E) Incompatibilità degli operatori di servizio civile con lo status di giovane in servizio civile**

1) Le attività di cui alle lettere A), B), C), D) sono incompatibili con lo svolgimento del servizio civile regionale.



**1) CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE**
**CARATTERISTICHE PROGETTO**

VOCE SCHEDA PROGETTO	INDICATORE	PUNTEGGIO	RANGE	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite rappresentate mediante indicatori misurabili	Generica con dati parziali di riferimento	2	da 2 a 4	Si tende a valorizzare positivamente i progetti costruiti a partire da un'analisi completa ed attendibile dei contesti settoriali e territoriali in cui si intende intervenire con il progetto, perché una buona contestualizzazione dell'intervento, ivi compreso la conoscenza della domanda e dell'offerta dei servizi, è un presupposto importante della sua rilevanza	4
	Specifica con dati di riferimento sia settoriali che territoriali	3			
	Specifica con dati di riferimento sia settoriali che territoriali e con indicazioni della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di riferimento	4			

Obiettivi del progetto	Specifici ma non congrui	2	da 2 a 9	La chiara specificazione degli obiettivi attraverso l'individuazione di indicatori di risultato e la congruità degli obiettivi stessi con l'analisi del contesto, rappresentano delle condizioni fondamentali per la valorizzazione dei progetti nonché per la loro concreta realizzabilità	9														
	Generici e congrui	4																	
	Specifici e congrui	6																	
	Specifici, congrui e con indicatori riferiti al contesto	9																	
Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo delle modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile	<p>Rapporto tra i giovani richiesti dall'ente e personale ( dipendente o volontario) dell'ente coinvolto nel progetto:</p> <table border="0"> <tr> <td>giovani</td> <td>personale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>più di 3</td> <td>4</td> </tr> </table>	giovani	personale		1	1	1	1	2	2	1	3	3	1	più di 3	4	da 2 a 7	Si tende a valorizzare i progetti che presentano una completa descrizione delle attività svolte e di quelle realizzate in particolare dai volontari. Si valorizza, inoltre, la prevalenza di personale dell'ente (dipendente o volontario) a qualunque titolo coinvolto nel progetto. Nel caso di enti di tipo federativo si considerano dipendenti coloro che lavorano sia per l'ente federativo, sia per il singolo	7
giovani	personale																		
1	1	1																	
1	2	2																	
1	3	3																	
1	più di 3	4																	
	Descrizione generica e	1																	

	parziale delle modalità di impiego dei volontari			ente associato	
	Descrizione parziale ma specifica delle modalità di impiego dei volontari	2			
	Descrizione completa delle modalità di impiego dei volontari	3			

### CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

VOCE SCHEDA PROGETTO	INDICATORE	PUNTEGGIO	RANGE	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale	Assenti	0			
	Si individuano 5 categorie di azioni: 1)Attività informatica (siti internet, ecc)  2)Attività cartacea (volantini, giornali, riviste, ecc)  3)Spot radiotelevisivi  4)Incontri sul territorio (assemblee, incontri, ecc)  5) Altro: in questo caso è	1 punto per ogni categoria di attività fino ad un massimo di 4 punti	da 0 a 4	Si tende a valorizzare i progetti che prevedono articolate campagne di diffusione della iniziativa progettuale	4

	necessario indicare il tipo di attività in maniera specifica, altrimenti il punteggio è 0)				
Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto	Presenza del piano di monitoraggio interno e sua descrizione	2	2	Si tende a valorizzare progetti che elaborano un piano di monitoraggio incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto e previsione di interventi di autovalutazione da parte dei giovani impiegati nel progetto.	2
Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati ai giovani in servizio	Assenti	0	da 0 a 2	Si tende a valorizzare i progetti con risorse finanziarie aggiuntive da certificare, intese come spese sostenute dall'ente per servizi direttamente fruiti dai giovani o per beni che durante o al termine del servizio verranno concessi in esclusiva disponibilità del giovane. Non sono computate le spese per beni strumentali di ogni tipo necessari per lo svolgimento del servizio.	2
	Presenti ma inferiori al 25% del valore dell'assegno di servizio civile calcolato su base annua relativo a tutti i volontari partecipanti al progetto	1			
	Presenti e superiori al 25% del valore dell'assegno di servizio civile calcolato su base annua relativo a tutti i volontari partecipanti al progetto	2			
Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto	Generico riferimento alla dotazione dell'ente, o indicazioni non pertinenti con il progetto	0	da 0 a 4	La chiara specificazione delle risorse tecniche e strumentali necessarie denota una buona capacità organizzativa e gestionale da parte degli Enti	4

Presenti ma solo parzialmente adeguate	2	proponenti.
Presenti e completamente adeguate	4	

## CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI

VOCE SCHEDA PROGETTO	INDICATORE	PUNTEGGIO	RANGE	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del servizio certificabili e valide ai fini del CV, che non sono richieste come requisito per accedere al progetto e che non richiedono alcun tipo di onere economico (sotto nessuna forma) per il conseguimento della competenza o del riconoscimento della stessa.	Assenti	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare i progetti che consentono l'acquisizione di competenze certificate e riconosciute.	4
	Certificate e riconosciute dall'Ente proponente il progetto	1			
	Certificate e riconosciute da enti terzi accreditati per la formazione nell'ambito delle competenze da certificare (es. patente europea per pc, corsi universitari, ecc) o certificate e riconosciute dall'ente proponente il progetto accreditato per la formazione nell'ambito delle competenze da certificare	4			
Durata della formazione generale	Da 30 a 34 ore	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare progetti che prevedono un periodo di formazione generale superiore a quello stabilito dalla norma	4
	Da 35 a 40 ore	2			
	Oltre 40 ore	4			

Durata della formazione specifica	Da 20 a 25 ore	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare progetti che prevedono un periodo di formazione specifico superiore a quello stabilito dalla norma.	4
	Da 26 a 30 ore	1			
	Da 31 a 40 ore	2			
	Oltre 40 ore	4			
Operatori di progetto	Presenza di almeno un operatore di progetto che abbia svolto il corso di aggiornamento e/o formazione programmato dalla Regione Toscana. Per gli enti iscritti nell'ultimo anno è necessario l'impegno da parte dell'ente a far partecipare almeno un operatore di progetto ad uno dei corsi di formazione entro l'anno in cui si realizza il progetto.	2	2	Si tende a valorizzare progetti che prevedono al loro interno la presenza di operatori di progetto qualificati ed adeguatamente formati.	2

Formazione per gli altri soggetti previsti per la gestione del servizio civile	Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile regionale che abbiano frequentato nell'ultimo anno il corso di formazione e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana. Per gli enti iscritti nell'ultimo anno è necessario l'impegno da parte dell'ente a far partecipare almeno una delle figure previste ad uno dei corsi di formazione entro l'anno in cui si realizza il progetto.	2	2	Si tende a valorizzare progetti che prevedono al loro interno la presenza di figure previste per la gestione del servizio civile regionale qualificate ed adeguatamente formate.	2
Formazione dei giovani	Impegno scritto dell'ente a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva programmata dalla regione Toscana	1	1	Si tende a valorizzare progetti che favoriscono la formazione dei giovani aderenti al progetto medesimo.	1
Autolimitazione	Enti che all'interno del medesimo bando presentano progetti per un numero complessivo di posti inferiore al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria di appartenenza	3	3	Si tende a valorizzare progetti che consentono una maggiore distribuzione dei posti finanziati dalla regione fra più enti.	3

Collegamenti con le politiche giovanili	Impegno scritto dell'ente a far partecipare i giovani aderenti al progetto civile ad almeno due manifestazioni, eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della Regione Toscana	2	2	Si tende a valorizzare i progetti in cui l'Ente si impegna a far partecipare i giovani in servizio civile ad eventi organizzati dalla Regione o di carattere regionale inseriti nel sistema delle politiche giovanili della Regione Toscana	2
Coprogettazione Deve risultare una dichiarazione espressa degli enti coinvolti nella coprogettazione ed una condivisione delle attività che i giovani dovranno svolgere, per il raggiungimento di obiettivi comuni	<p>1) Enti appartenenti alla medesima categoria ed alla medesima tipologia (due enti pubblici o due enti privati)</p> <p>2) Enti appartenenti alla medesima categoria ma a diversa tipologia (un ente pubblico ed uno privato)</p> <p>3) Enti appartenenti a categorie diverse e a diversa tipologia (un ente pubblico ed uno privato)</p>	<p>1 punto</p> <p>2 punti</p> <p>3 punti</p>	da 1 a 3	Si tende a valorizzare i progetti che sono frutto di elaborazione di più enti che condividono obiettivi, un programma di attività ed il suo svolgimento	3

**PUNTEGGIO A SCALARE:**

La Regione attribuisce in partenza ad ogni ente un punteggio ulteriore di 23 punti in base alle voci di seguito elencate: ogni anno la Regione potrà effettuare dei controlli su uno o più punti di quelli riportati e procederà a decurtare a posteriori nel bando successivo i punti indicati a fianco di tale voce qualora l'ente risulti non aver rispettato quanto indicato, mentre lascerà intatto il punteggio nel caso che l'ente risulti aver correttamente effettuato quanto indicato a tale voce.

<b>VOCE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Correttezza nella presentazione del piano di monitoraggio previsto dalla normativa vigente ( piano redatto correttamente, consegnato nel rispetto della scadenza prevista, completo di tutte le informazioni, ecc)	Fino a 2
Rispetto dell'eventuale impegno preso a far partecipare i giovani agli eventi di carattere regionale di politiche giovanili: nessun evento 1 evento 2 eventi 3 eventi oltre 3 eventi (o comunque tutti gli eventi organizzati dalla Regione)	0 punti 1 punti 2 punti 3 punto 4 punti
Correttezza amministrativa dell'ente nella gestione del servizio civile (invio regolare delle presenze, corretta, completa e puntuale comunicazione alla regione delle presenze, malattie, rinunce, rispetto delle scadenze indicate dalla regione nella consegna di documentazione, ecc)	Fino a 4 punti
Gestione dei reclami e delle istanze dei giovani in servizio (in caso di istanze dei giovani che segnalano una difficoltà o un problema l'ente prende in carico la segnalazione e in collaborazione anche con la regione risolve il problema)	Fino a 2 punti
Coerenza nell'attuazione di quanto previsto dai progetti ( i giovani hanno avuto la mensa, le divise, ecc.)	Fino a 3 punti
Formazione generale e specifica dei giovani (rispetto delle ore di formazione previste dal progetto, invio in regione a richiesta del piano di formazione dal quale risulti un esaustivo ed esauriente rendiconto su come si è svolta la formazione, quando, con che modalità, quale è stata la partecipazione e i risultati raggiunti, ecc)	Fino a 2 punti
Formazione delle figure coinvolte nel servizio civile regionale: aver fatto partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana le diverse figure coinvolte	Fino a 6 punti

## 2) CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE ALL'ESTERO

### CARATTERISTICHE PROGETTO

VOCE SCHEDA PROGETTO	INDICATORE	PUNTEGGIO	RANGE	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite rappresentate mediante indicatori misurabili	Generica con dati parziali di riferimento	2	da 2 a 4	Si tende a valorizzare positivamente i progetti costruiti a partire da un'analisi completa ed attendibile dei contesti settoriali e territoriali in cui si intende intervenire con il progetto, perché una buona contestualizzazione dell'intervento, ivi compreso la conoscenza della domanda e dell'offerta dei servizi, è un presupposto importante della sua rilevanza	4
	Specifica con dati di riferimento sia settoriali che territoriali	3			
	Specifica con dati di riferimento sia settoriali che territoriali e con indicazioni della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di riferimento	4			

Obiettivi del progetto	Specifici ma non congrui	2	da 2 a 9	La chiara specificazione degli obiettivi attraverso l'individuazione di indicatori di risultato e la congruità degli obiettivi stessi con l'analisi del contesto, rappresentano delle condizioni fondamentali per la valorizzazione dei progetti nonché per la loro concreta realizzabilità	9														
	Generici e congrui	4																	
	Specifici e congrui	6																	
	Specifici, congrui e con indicatori riferiti al contesto	9																	
Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo delle modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile	<p>Rapporto tra i giovani richiesti dall'ente e personale ( dipendente o volontario) dell'ente coinvolto nel progetto:</p> <table border="0"> <tr> <td>giovani</td> <td>personale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>più di 3</td> <td>4</td> </tr> </table>	giovani	personale		1	1	1	1	2	2	1	3	3	1	più di 3	4	da 2 a 7	Si tende a valorizzare i progetti che presentano una completa descrizione delle attività svolte e di quelle realizzate in particolare dai volontari. Si valorizza, inoltre, la prevalenza di personale dell'ente (dipendente o volontario) a qualunque titolo coinvolto nel progetto. Nel caso di enti di tipo federativo si considerano dipendenti coloro che lavorano sia per l'ente federativo, sia per il singolo	7
giovani	personale																		
1	1	1																	
1	2	2																	
1	3	3																	
1	più di 3	4																	
	Descrizione generica e	1																	

	parziale delle modalità di impiego dei volontari		ente associato	
	Descrizione parziale ma specifica delle modalità di impiego dei volontari	2		
	Descrizione completa delle modalità di impiego dei volontari	3		

### CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

VOCE SCHEDA PROGETTO	INDICATORE	PUNTEGGIO	RANGE	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale	Assenti	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare i progetti che prevedono articolate campagne di diffusione della iniziativa progettuale	4
	Si individuano 5 categorie di azioni: 1)Attività informatiche (siti internet, ecc) 2)Attività cartacea (volantini, giornali, riviste, ecc) 3)Spot radiotelevisivi 4)Incontri sul territorio (assemblee, incontri, ecc) 5) Altro: in questo caso è	1 punto per ogni categoria di attività fino ad un massimo di 4 punti			

	necessario indicare il tipo di attività in maniera specifica, altrimenti il punteggio è 0)				
Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto	Presenza del piano di monitoraggio interno e sua descrizione	2	2	Si tende a valorizzare progetti che elaborano un piano di monitoraggio incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto e previsione di interventi di autovalutazione da parte dei giovani impiegati nel progetto.	2
Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati ai giovani in servizio	Assenti	0	da 0 a 2	Si tende a valorizzare i progetti con risorse finanziarie aggiuntive da certificare, intese come spese sostenute dall'ente per servizi direttamente fruiti dai giovani o per beni che durante o al termine del servizio verranno concessi in esclusiva disponibilità del giovane. Non sono computate le spese per beni strumentali di ogni tipo necessari per lo svolgimento del servizio.	2
	Presenti ma inferiori al 25% del valore dell'assegno di servizio civile calcolato su base annua relativo a tutti i volontari partecipanti al progetto	1			
	Presenti e superiori al 25% del valore dell'assegno di servizio civile calcolato su base annua relativo a tutti i volontari partecipanti al progetto	2			
Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto	Generico riferimento alla dotazione dell'ente, o indicazioni non pertinenti con il progetto	0	da 0 a 4	La chiara specificazione delle risorse tecniche e strumentali necessarie denota una buona capacità organizzativa e gestionale da parte degli Enti proponenti.	4
		2			

Presenti ma solo parzialmente adeguate				
Presenti e completamente adeguate	4			

## CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI

VOCE SCHEDA PROGETTO	INDICATORE	PUNTEGGIO	RANGE	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del servizio certificabili e valide ai fini del CV, che non sono richieste come requisito per accedere al progetto e che non richiedono alcun tipo di onere economico (sotto nessuna forma) per il conseguimento della competenza o del riconoscimento della stessa.	Assenti	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare i progetti che consentono l'acquisizione di competenze certificate e riconosciute.	4
	Certificate e riconosciute dall'Ente proponente il progetto	1			
	Certificate e riconosciute da enti terzi accreditati per la formazione nell'ambito delle competenze da certificare (es. patente europea per pc, corsi universitari, ecc) o certificate e riconosciute dall'ente proponente il progetto accreditato per la formazione nell'ambito delle competenze da certificare	4			
Durata della formazione generale	Da 30 a 34 ore	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare progetti che prevedono un periodo di formazione generale superiore a quello stabilito dalla norma	4
	Da 35 a 40 ore	2			
	Oltre 40 ore	4			

Durata della formazione specifica	Da 20 a 25 ore	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare progetti che prevedono un periodo di formazione specifico superiore a quello stabilito dalla norma.	4
	Da 26 a 30 ore	1			
	Da 31 a 40 ore	2			
	Oltre 40 ore	4			
Competenze specifiche del/i formatore/i	Assenti o descritte in modo generico, ovvero non attinenti all'attività del progetto	0	da 0 a 4	La presenza di docenti esperti della materia è un elemento di qualità del progetto in quanto ne sostiene la personalizzazione	4
	Esperienza pluriennale nelle attività previste dal progetto	2			
	Laurea attinente alle attività previste dal progetto, unitamente ad una esperienza pluriennale nelle attività previste	4			

Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari a fronte dei rischi evidenziati nella scheda progetto	Descritti in maniera generica	1	Da 1 a 4	Si valorizzano i progetti in cui si mostra consapevolezza delle situazioni di rischio ed in grado di prevedere adeguate misure di sicurezza rispetto ai rischi individuati	4
	Accorgimenti di sicurezza specifici	2			
	Accorgimenti di sicurezza specifici, dettagliati e completi	3			
	Accorgimenti di sicurezza specifici, dettagliati, completi e perfettamente coerenti con le situazioni di rischio analizzate	4			
Operatori di progetto	Presenza di almeno un operatore di progetto che abbia svolto il corso di aggiornamento e/o formazione programmato dalla Regione Toscana. Per gli enti iscritti nell'ultimo anno è necessario l'impegno da parte dell'ente a far partecipare almeno un operatore di progetto ad uno dei corsi di formazione entro l'anno in cui si realizza il progetto.	2	2	Si tende a valorizzare progetti che prevedono al loro interno la presenza di operatori di progetto qualificati ed adeguatamente formati.	2

<p>Formazione per gli altri soggetti previsti per la gestione del servizio civile</p>	<p>Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile regionale che abbiano frequentato nell'ultimo anno il corso di formazione e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana. Per gli enti iscritti nell'ultimo anno è necessario l'impegno da parte dell'ente a far partecipare almeno una delle figure previste ad uno dei corsi di formazione entro l'anno in cui si realizza il progetto.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Si tende a valorizzare progetti che prevedono al loro interno la presenza di figure previste per la gestione del servizio civile regionale qualificate ed adeguatamente formate.</p>	<p>2</p>
<p>Coprogettazione Deve risultare una dichiarazione espressa degli enti coinvolti nella coprogettazione ed una condivisione delle attività che i giovani dovranno svolgere, per il raggiungimento di obiettivi comuni</p>	<p>1) Enti appartenenti alla medesima categoria ed alla medesima tipologia (due enti pubblici o due enti privati)  2) Enti appartenenti alla medesima categoria ma a diversa tipologia (un ente pubblico ed uno privato)  3) Enti appartenenti a categorie diverse e a diversa tipologia (un ente pubblico ed uno privato)</p>	<p>1 punto  2 punti  3 punti</p>	<p>da 1 a 3</p>	<p>Si tende a valorizzare i progetti che sono frutto di elaborazione di più enti che condividono obiettivi, un programma di attività ed il suo svolgimento</p>	<p>3</p>

**PUNTEGGIO A SCALARE:**

La Regione attribuisce in partenza ad ogni ente un punteggio ulteriore di 23 punti in base alle voci di seguito elencate: ogni anno la Regione potrà effettuare dei controlli su uno o più punti di quelli riportati e procederà a decurtare a posteriori nel bando successivo i punti indicati a fianco di tale voce qualora l'ente risulti non aver rispettato quanto indicato, mentre lascerà intatto il punteggio nel caso che l'ente risulti aver correttamente effettuato quanto indicato a tale voce.

<b>VOCE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Correttezza nella presentazione del piano di monitoraggio previsto dalla normativa vigente ( piano redatto correttamente, consegnato nel rispetto della scadenza prevista, completo di tutte le informazioni, ecc)	Fino a 2
Correttezza amministrativa dell'ente nella gestione del servizio civile (invio regolare delle presenze, corretta, completa e puntuale comunicazione alla regione delle presenze, malattie, rinunce, rispetto delle scadenze indicate dalla regione nella consegna di documentazione, ecc)	Fino a 4 punti
Gestione dei reclami e delle istanze dei giovani in servizio (in caso di istanze dei giovani che segnalano una difficoltà o un problema l'ente prende in carico la segnalazione e in collaborazione anche con la regione risolve il problema)	Fino a 2 punti
Coerenza nell'attuazione di quanto previsto dai progetti ( i giovani hanno avuto la mensa, le divise,	Fino a 3 punti
Formazione generale e specifica dei giovani (rispetto delle ore di formazione previste dal progetto, invio in regione a richiesta del piano di formazione dal quale risulti un esaustivo ed esauriente rendiconto su come si è svolta la formazione, quando, con che modalità, quale è stata la partecipazione e i risultati raggiunti, ecc)	Fino a 2 punti
Formazione delle figure coinvolte nel servizio civile regionale: aver fatto partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla regione Toscana le diverse figure coinvolte	Fino a 6 punti

### 3) CRITERI PER L'APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI OPERATIVI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

CARATTERISTICHE PROGETTO					
VOCE SCHEDA PROGETTO	INDICATORE	PUNTEGGIO	RANGE	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite rappresentate mediante indicatori misurabili	Generica con dati parziali di riferimento	2	da 2 a 4	Si tende a valorizzare positivamente i progetti costruiti a partire da un'analisi completa ed attendibile dei contesti settoriali e territoriali in cui si intende intervenire con il progetto, perché una buona contestualizzazione dell'intervento, ivi compreso la conoscenza della domanda e dell'offerta dei servizi, è un presupposto importante della sua rilevanza	4
	Specifica con dati di riferimento sia settoriali che territoriali	3			
	Specifica con dati di riferimento sia settoriali che territoriali e con indicazioni della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di riferimento	4			

Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo delle modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile	<p>Rapporto tra i giovani richiesti dall'ente e personale ( dipendente o volontario) dell'ente coinvolto nel progetto:</p> <table border="1"> <tr> <td>giovani</td> <td>personale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>più di 3</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Descrizione generica e</p>	giovani	personale		1	1	1	1	2	2	1	3	3	1	più di 3	4	da 2 a 7	Si tende a valorizzare i progetti che presentano una completa descrizione delle attività svolte e di quelle realizzate in particolare dai volontari. Si valorizza, inoltre, la prevalenza di personale dell'ente (dipendente o volontario) a qualunque titolo coinvolto nel progetto. Nel caso di enti di tipo federativo si considerano dipendenti coloro che lavorano sia per l'ente federativo, sia per il singolo	7
giovani	personale																		
1	1	1																	
1	2	2																	
1	3	3																	
1	più di 3	4																	

	parziale delle modalità di impiego dei volontari			ente associato	
	Descrizione parziale ma specifica delle modalità di impiego dei volontari	2			
	Descrizione completa delle modalità di impiego dei volontari	3			

### CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

VOCE SCHEDA PROGETTO	INDICATORE	PUNTEGGIO	RANGE	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale	Assenti	0			
	Si individuano 5 categorie di azioni: 1)Attività informatica (siti internet, ecc)  2)Attività cartacea (volantini, giornali, riviste, ecc)  3)Spot radiotelevisivi  4)Incontri sul territorio (assemblee, incontri, ecc)  5) Altro: in questo caso è	1 punto per ogni categoria di attività fino ad un massimo di 4 punti	da 0 a 4	Si tende a valorizzare i progetti che prevedono articolate campagne di diffusione della iniziativa progettuale	4

	necessario indicare il tipo di attività in maniera specifica, altrimenti il punteggio è 0)				
Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto	Presenza del piano di monitoraggio interno e sua descrizione	2	2	Si tende a valorizzare progetti che elaborano un piano di monitoraggio incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto e previsione di interventi di autovalutazione da parte dei giovani impiegati nel progetto.	2
Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati ai giovani in servizio	Assenti	0	da 0 a 2	Si tende a valorizzare i progetti con risorse finanziarie aggiuntive da certificare, intese come spese sostenute dall'ente per servizi direttamente fruiti dai giovani o per beni che durante o al termine del servizio verranno concessi in esclusiva disponibilità del giovane. Non sono computate le spese per beni strumentali di ogni tipo necessari per lo svolgimento del servizio.	2
	Presenti ma inferiori al 25% del valore dell'assegno di servizio civile calcolato su base annua relativo a tutti i volontari partecipanti al progetto	1			
	Presenti e superiori al 25% del valore dell'assegno di servizio civile calcolato su base annua relativo a tutti i volontari partecipanti al progetto	2			
Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto	Generico riferimento alla dotazione dell'ente, o indicazioni non pertinenti con	0	da 0 a 4	La chiara specificazione delle risorse tecniche e strumentali necessarie denota	4

il progetto		una buona capacità organizzativa e gestionale da parte degli Enti proponenti.	
Presenti ma solo parzialmente adeguate	2		
Presenti e completamente adeguate	4		

## CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI

VOCE SCHEDA PROGETTO	INDICATORE	PUNTEGGIO	RANGE	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del servizio certificabili e valide ai fini del CV, che non sono richieste come requisito per accedere al progetto e che non richiedono alcun tipo di onere economico (sotto nessuna forma) per il conseguimento della competenza o del riconoscimento della stessa.	Assenti	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare i progetti che consentono l'acquisizione di competenze certificate e riconosciute.	4
	Certificate e riconosciute dall' Ente proponente il progetto	1			
	Certificate e riconosciute da enti terzi accreditati per la formazione nell'ambito delle competenze da certificare (es. patente europea per pc, corsi universitari, ecc) o certificate e riconosciute dall'ente proponente il progetto accreditato per la formazione nell'ambito delle competenze da certificare	4			
Durata della formazione generale	Da 30 a 34 ore	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare progetti che prevedono un periodo di formazione generale superiore a quello stabilito dalla norma	4
	Da 35 a 40 ore	2			
	Oltre 40 ore	4			

Durata della formazione specifica	Da 20 a 25 ore	0	da 0 a 4	Si tende a valorizzare progetti che prevedono un periodo di formazione specifico superiore a quello stabilito dalla norma.	4
	Da 26 a 30 ore	1			
	Da 30 a 40 ore	2			
	Oltre 40 ore	4			
Operatori di progetto	Presenza di almeno un operatore di progetto che abbia svolto il corso di aggiornamento e/o formazione programmato dalla Regione Toscana. Per gli enti iscritti nell'ultimo anno è necessario l'impegno da parte dell'ente a far partecipare almeno un operatore di progetto ad uno dei corsi di formazione entro l'anno in cui si realizza il progetto.	2	2	Si tende a valorizzare progetti che prevedono al loro interno la presenza di operatori di progetto qualificati ed adeguatamente formati.	2

Formazione per gli altri soggetti previsti per la gestione del servizio civile	Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile regionale che abbiano frequentato nell'ultimo anno il corso di formazione e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana. Per gli enti iscritti nell'ultimo anno è necessario l'impegno da parte dell'ente a far partecipare almeno una delle figure previste ad uno dei corsi di formazione entro l'anno in cui si realizza il progetto.	2	2	Si tende a valorizzare progetti che prevedono al loro interno la presenza di figure previste per la gestione del servizio civile regionale qualificate ed adeguatamente formate.	2
Formazione dei giovani	Impegno scritto dell'ente a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva programmata dalla regione Toscana	1	1	Si tende a valorizzare progetti che favoriscono la formazione dei giovani aderenti al progetto medesimo.	1
Autolimitazione	Enti che all'interno del medesimo bando presentano progetti per un numero complessivo di posti inferiore al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria di appartenenza	3	3	Si tende a valorizzare progetti che consentono una maggiore distribuzione dei posti finanziati dalla regione fra più enti.	3

Collegamenti con le politiche giovanili	Impegno scritto dell'ente a far partecipare i giovani aderenti al progetto civile ad almeno due manifestazioni, eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della Regione Toscana	2	2	Si tende a valorizzare i progetti in cui l'Ente si impegna a far partecipare i giovani in servizio civile ad eventi organizzati dalla Regione o di carattere regionale inseriti nel sistema delle politiche giovanili della Regione Toscana	2
Coprogettazione Deve risultare una dichiarazione espressa degli enti coinvolti nella coprogettazione ed una condivisione delle attività che i giovani dovranno svolgere, per il raggiungimento di obiettivi comuni	<p>1) Enti appartenenti alla medesima categoria ed alla medesima tipologia (due enti pubblici o due enti privati)</p> <p>2) Enti appartenenti alla medesima categoria ma a diversa tipologia (un ente pubblico ed uno privato)</p> <p>3) Enti appartenenti a categorie diverse e a diversa tipologia (un ente pubblico ed uno privato)</p>	<p>1 punto</p> <p>2 punti</p> <p>3 punti</p>	da 1 a 3	Si tende a valorizzare i progetti che sono frutto di elaborazione di più enti che condividono obiettivi, un programma di attività ed il suo svolgimento	3

**PUNTEGGIO A SCALARE:**

La Regione attribuisce in partenza ad ogni ente un punteggio ulteriore di 23 punti in base alle voci di seguito elencate: ogni anno la Regione potrà effettuare dei controlli su uno o più punti di quelli riportati e procederà a decurtare a posteriori nel bando successivo i punti indicati a fianco di tale voce qualora l'ente risulti non aver rispettato quanto indicato, mentre lascerà intatto il punteggio nel caso che l'ente risulti aver correttamente effettuato quanto indicato a tale voce.

<b>VOCE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Correttezza nella presentazione del piano di monitoraggio previsto dalla normativa vigente ( piano redatto correttamente, consegnato nel rispetto della scadenza prevista, completo di tutte le informazioni, ecc)	Fino a 2
Rispetto dell'eventuale impegno preso a far partecipare i giovani agli eventi di carattere regionale di politiche giovanili: 1 evento 2 eventi 3 eventi oltre 3 eventi (o comunque tutti gli eventi organizzati dalla Regione)	1 punto 2 punti 3 punti 4 punti
Correttezza amministrativa dell'ente nella gestione del servizio civile (invio regolare delle presenze, corretta, completa e puntuale comunicazione alla regione delle presenze, malattie, rinunce, rispetto delle scadenze indicate dalla regione nella consegna di documentazione, ecc)	Fino a 4 punti
Gestione dei reclami e delle istanze dei giovani in servizio (in caso di istanze dei giovani che segnalano una difficoltà o un problema l'ente prende in carico la segnalazione e in collaborazione anche con la regione risolve il problema)	Fino a 2 punti
Coerenza nell'attuazione di quanto previsto dai progetti ( i giovani hanno avuto la mensa, le divise,	Fino a 3 punti
Formazione generale e specifica dei giovani (rispetto delle ore di formazione previste dal progetto, invio in regione a richiesta del piano di formazione dal quale risulti un esaustivo ed esauriente rendiconto su come si è svolta la formazione, quando, con che modalità, quale è stata la partecipazione e i risultati raggiunti, ecc)	Fino a 2 punti
Formazione delle figure coinvolte nel servizio civile regionale: aver fatto partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla regione Toscana le diverse figure coinvolte	Fino a 6 punti

#### **4) Punteggio minimo per l'approvazione dei progetti e dei documenti operativi di servizio civile regionale**

I progetti ed i documenti operativi di servizio civile regionale sono approvati se ottengono un punteggio pari almeno alla metà di quello massimo raggiungibile.